

- ▶ chi ha commissionato la fornitura deve coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, dando e ricevendo informazioni per eliminare gli eventuali rischi da interferenza tra la fornitura e le altre lavorazioni in corso⁷ ;
- in ogni caso il coordinatore per l'esecuzione deve essere informato sull'arrivo in cantiere dei fornitori.

Su richiesta di alcuni iscritti, precisiamo inoltre come ci si deve regolare nel caso di forniture di materiali (ad esempio, le piastrelle) da parte di un soggetto appaltatore (talvolta coincidente con un magazzino di materiali edili) che, di fatto, non opera alcun intervento in cantiere perché subappalta sia il trasporto dei materiali dalla propria sede al cantiere, sia la loro posa in opera. Il soggetto appaltatore si configura come "impresa affidataria" ma non come "impresa esecutrice" poiché nulla esegue in cantiere; il soggetto esecutore (della posa delle piastrelle nell'esempio fatto sopra) si configura come "impresa esecutrice subappaltatrice" con l'obbligo di redigere il POS o come "lavoratore autonomo subappaltatore" esentato dal predetto obbligo, salvo quanto già indicato nella nota 2. Premesso che al

soggetto appaltatore rimangono in capo, in quanto impresa affidataria, gli obblighi previsti dall'art. 97 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (in particolare la verifica delle condizioni di sicurezza del lavoro subappaltato, la verifica dell'applicazione delle norme contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, la corresponsione al subappaltatore degli oneri della sicurezza), il POS dell'impresa subappaltatrice (o dei lavoratori autonomi nel caso previsto dalla nota 2) deve in ogni caso essere sottoposto all'esame del soggetto appaltatore affidatario il quale, pur in assenza di un proprio POS, ne giudica la congruità rispetto alle norme di sicurezza e di salute necessarie per l'attività prevista; se tale esame è positivo, l'appaltatore affidatario inoltra il POS al coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Il datore di lavoro dell'appaltatore affidatario deve dichiarare, altresì, al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di:

- accettare il PSC redatto dal coordinatore per la progettazione, così come disposto dal comma 2 dell'art. 96 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

- impegnarsi di coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. durante le attività dell'impresa subappaltatrice

ce e/o dei lavoratori autonomi;

- avere verificato l'idoneità tecnico professionale dell'impresa subappaltatrice e/o dei lavoratori autonomi con le modalità previste nell'allegato XVII al D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Nella fattispecie qui richiamata, l'accettazione del PSC da parte dell'appaltatore affidatario, ancorché in assenza del POS, costituisce, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all'articolo 29, comma 3.

Commissione Sicurezza e Ambiente di Lavoro

¹Se trattasi di impresa subappaltatrice, il POS è soggetto all'esame di congruenza da parte dell'impresa affidataria.

²Si ricorda che i lavoratori autonomi non hanno l'obbligo di redazione del POS a meno che due o più lavoratori autonomi si raggruppino costituendo una "impresa di fatto" soggetta pertanto agli obblighi delle imprese esecutrici, tra cui, appunto, la redazione del POS.

³Si veda al riguardo, il D. Lgs. 81/08 e s.m.i., art.96, comma 1 bis.

⁴Sono noti alcuni casi di infortunio, anche mortali, per contatto con linee elettriche in tensione.

⁵Acronimo di "Documento unico valutazione rischi interferenza".

⁶Anche se la norma non precisa la forma di tali informazioni, è però opportuno, anche in vista di ispezioni degli organismi di controllo e/o di contenziosi, che esse siano fornite per iscritto.

⁷Anche ora vale il contenuto della nota 6.

▶ PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI

Di seguito si riporta la comunicazione pervenuta a codesto Ordine dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di BRESCIA a firma del Comandante Ing. Salvatore Buffo.

Ho il piacere di informare che l'obiettivo di ridurre i tempi dei procedimenti di prevenzione incendi e contenerli nei termini di legge è stato raggiunto, almeno per quanto riguarda i procedimenti di parere di conformità e di deroghe ex artt. 2 e 6 del DPR n. 37/98:

- 45 gg per le attività semplici;
- 90 gg per le attività più complesse;
- 30 gg per il parere istruttorio del Comando.

Ciò è stato possibile grazie all'encomegniabile impegno di tutta questa struttura, all'impegno di strumenti innovativi (ristrutturazione procedure interne, progetto a termine, esame preliminare progetto, agenda on-line, ...) ed alla collaborazione di Ordini e Collegi professionali, nonché ad una intensa ed estesa attività di formazione e comunicazione verso l'esterno.

Si prevede che entro il mese di giugno, salvo eventi imprevedibili, i termini temporali saranno ulteriormente contenuti in un massimo di 60 gg.

